



MINISTERO  
DELLE COMUNICAZIONI

# BOLLETTINO UFFICIALE

PARTE SECONDA

*LEGGI, DECRETI, ORDINANZE, DISPOSIZIONI DI SERVIZIO  
COMUNICAZIONI VARIE*

## *1° Supplemento*

Determina Direttoriale 14 settembre 1999. — Certificazione e sperimentazione tecnica degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 kHz e 25 kHz e degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 kHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nella banda di frequenze 117,975-137 MHz.

# 10

1° ottobre 1999

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Determina Direttoriale 14 settembre 1999. — **Certificazione e sperimentazione tecnica degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 kHz e 25 kHz e degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 kHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nella banda di frequenze 117,975-137 MHz.**

Il direttore dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banca e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 novembre 1977 relativo alle norme tecniche per apparati radiofonici e radiotelegrafici sia di terra, sia a bordo di aeromobili civili italiani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1978;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione internazionale dell'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;

Ravvisata la necessità di aggiornare la normativa tecnica per gli apparati radioelettrici delle stazioni per il servizio radiomobile aeronautico civile;

Il Bollettino Ufficiale del Ministero delle Comunicazioni viene stampato in due separati fascicoli così distinti:

PARTE PRIMA: Personale del Ministero

PARTE SECONDA: Leggi, Decreti, Ordinanze - Disposizioni di servizio - Comunicazioni varie

Considerato che con comunicazione IST/1.1/FA/0002244 del 29 maggio 1998, il direttore dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ha istituito una commissione con lo scopo di revisionare le norme tecniche di omologazione delle stazioni di aeromobile e delle stazioni aeronautiche civili contenute nel predeno decreto ministeriale 19 novembre 1977;

Considerato che lo standard ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ETS 300-676 si riferisce alle caratteristiche tecniche ed alle condizioni di prova soltanto per i trasmettitori e ricevitori radio delle stazioni aeronautiche di terra operanti nella banda di frequenze 118-137 MHz con passo di canalizzazione pari a 8,33 KHz;

Considerato che a decorrere dal 7 ottobre 1999 sono obbligatori a bordo degli aeromobili apparati canalizzati anche a 8,33 KHz;

Considerato che, in attesa dell'adozione della nuova regola tecnica per l'omologazione delle stazioni di aeromobile e delle stazioni aeronautiche civili, è necessario determinare in via transitoria i requisiti tecnici indispensabili per l'immissione sul mercato sia degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 KHz e 25 KHz, sia degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 KHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nella banda di frequenze 117,975 MHz - 137 MHz;

Vista la determina direttoriale 24 marzo 1999, pubblicata nel 1° supplemento al *Bollettino Ufficiale* n. 4 del Ministero delle comunicazioni del 1° aprile 1999, parte II, contenente il capitolato tecnico provvisorio per la certificazione e la sperimentazione tecnica degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 KHz e utilizzati a bordo degli aeromobili civili;

adotta

la seguente ordinanza:

Art. 1.

### *Campo di applicazione*

**1.1** La presente determina direttoriale si applica ai seguenti apparati radioelettrici utilizzati a bordo degli aeromobili civili e operanti nella banda VHF (117,975 - 137 MHz) con modulazione di ampiezza a doppia banda laterale:

- a) apparati radioelettrici con passo di canalizzazione pari a 8,33 KHz e 25 KHz;
- b) apparati radioelettrici con passo di canalizzazione pari a 8,33 KHz.

**1.2** Gli apparati con passo di canalizzazione pari a 8,33 KHz e 25 KHz devono soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla presente determina direttoriale per quanto riguarda la canalizzazione a 8,33 KHz e quelli previsti dal decreto ministeriale 19 novembre 1977 per quanto concerne la canalizzazione a 25 KHz.

**1.3** Gli apparati canalizzati solo a 8,33 KHz devono soddisfare i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 19 novembre 1977 ad eccezione della «misura della potenza sul canale adiacente» per la quale devono soddisfare quanto previsto dall'articolo 2 della presente determina direttoriale.

**1.4** La presente determina direttoriale resta in vigore sino all'entrata in vigore della regola tecnica per l'omologazione degli apparati radioelettrici di terra e di bordo canalizzati a 8,33 KHz, attualmente in fase di preparazione.

Art. 2.

### *Potenza sul canale adiacente*

#### **2.1 Definizione**

La potenza sul canale adiacente è quella parte della potenza di uscita del trasmettitore, modulato nelle condizioni indicate nel successivo punto 2.2, che viene emessa all'interno della banda utile centrata sulla frequenza nominale di uno dei due canali adiacenti. Questa potenza è data dalla sommatoria dei prodotti della modulazione, del ronzio e del rumore del trasmettitore insistenti su tale canale.

#### **2.2 Metodo di misura**

Il trasmettitore deve essere modulato con un segnale sinusoidale a 1250 Hz con profondità di modulazione compresa tra 85% e 100%.

La misura deve essere effettuata sui due canali adiacenti.

#### **2.3 Limiti**

Il valore della potenza sul canale adiacente non deve superare un valore di 45 dB sotto la potenza della portante del trasmettitore, modulata secondo le modalità previste dal punto 2.2.

Art. 3.

### *Disposizioni finali*

**3.1** A partire dalla data di entrata in vigore della presente determina direttoriale, gli apparati autorizzati in base alla determina direttoriale 24 marzo 1999 possono continuare ad essere immessi sul mercato ed utilizzati.

Art. 4.

*Abrogazione*

4.1 A partire dalla data di entrata in vigore della presente determina direttoriale è abrogata la determina direttoriale del 24 marzo 1999, pubblicata nel 1° supplemento al *Bollettino Ufficiale* n. 4 del Ministero delle comunicazioni del 1° aprile 1999, parte II.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

5.1 La presente determina direttoriale entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle comunicazioni.

Roma, lì 14 settembre 1999.

Il Direttore dell'ISCTI  
A. Micciarelli